

ALLEGATO A

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI ECONOMICI DA PARTE DELLE DONNE E DEGLI EVENTUALI FIGLI MINORI, IN CARICO AL CENTRO ANTIVIOLENZA O OSPITI DELLE CASE RIFUGIO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO "ZERO TOLERANCE - CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" DEL COMUNE DI UDINE

Definizioni:

Nell'ambito del presente Regolamento sono identificati come:

Servizio Zero Tolerance – contro la violenza sulle donne: Servizio avviato dal Comune di Udine con deliberazione giunta n. 423 del 29.04.1998, al fine di garantire alle donne che incontrano l'ostacolo della violenza nelle sue diverse forme, un sostegno temporaneo, un'accoglienza e una protezione adeguate nel rispetto dell'anonimato, della dignità e della riservatezza, secondo i principi costituzionali e delle leggi nazionali e regionali vigenti in materia.

Centri Antiviolenza: (art. 15 della Legge Regionale 06 agosto 2021, n. 12): garantiscono una risposta integrata di contrasto al fenomeno della violenza attraverso una presa in carico complessiva delle vittime mettendo al centro la loro protezione e svolgono una funzione di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, di empowerment della donna, unitamente alla cura socioassistenziale a favore delle donne vittime di violenza. Devono avere caratteristiche tali da garantire funzionalità e sicurezza sia per le donne accolte e i loro figli e figlie minori, sia per chi vi opera e devono essere facilmente accessibili e adeguatamente pubblicizzati.

Case Rifugio: (art. 16 della Legge Regionale 06 agosto 2021, n. 12): Strutture di ospitalità temporanea, segrete o con garanzia di sicurezza, che accolgono a titolo gratuito le donne, sole o con figli e figlie minori che si trovano in situazioni di necessità o di emergenza. A dette strutture si possono rivolgere tutte le donne, siano esse sole o con figli e figlie minori, indipendentemente dal loro status giuridico, dalla loro cittadinanza e dal luogo di residenza, che siano vittime di violenza psicofisica, sessuale, economica o di maltrattamenti.

L'accesso alle Case rifugio avviene unicamente per il tramite del Centro antiviolenza al quale le medesime afferiscono, secondo le valutazioni e i pareri espressi dalle operatrici di accoglienza, anche in raccordo con i Servizi sociali dei Comuni. Le ospiti, con gli eventuali figli e figlie minori, sono coadiuvate da operatrici che hanno anche il compito di favorire l'autogestione.

Stato di bisogno: Situazione di forte disagio economico, che compromette anche le necessità di vita primarie delle donne e degli eventuali figli e figlie minori e/o che pregiudicano il percorso di uscita dalla violenza ostacolando la realizzazione di nuovi progetti di vita e di autonomia.

Presa in carico: presuppone la costruzione e la formulazione, assieme all'interessata, nel rispetto delle sue decisioni e dei suoi tempi, di un progetto personalizzato di accompagnamento per l'uscita consapevole dalla situazione di violenza, caratterizzato, a seconda delle necessità, da attività di accoglienza, protezione, assistenza e sostegno per il periodo di durata del progetto stesso. Prevede monitoraggio e verifiche costanti da parte delle operatrici del Servizio Zero Tolerance.

Progetto personalizzato: rispecchia la situazione di ciascuna donna accolta che è tenuta alla sottoscrizione del progetto stesso contenente gli obiettivi previsti e finalizzati al reinserimento sociale, all'autonomia e al superamento della condizione di svantaggio determinatasi a causa della

situazione di violenza subita o minacciata. Comprende, ove necessario, anche interventi di supporto ai minori vittime di violenza assistita, in stretto coordinamento con il sistema locale dei servizi sociali – area minori.

Articolo 1 – Riferimenti normativi e oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, nell'ambito dei principi dell'ordinamento e nel rispetto della normativa vigente ed in particolare ai sensi:

- della Legge 15 ottobre 2013, n. 119 “Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”, la quale:
 - all'art. 5 adotta il “Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere” perseguendo la finalità di *“potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza”*;
 - all'art.5-bis detta le disposizioni in ordine all'annuale quantificazione e ripartizione tra regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano delle risorse del “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'art. 19, comma 3 del dl 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.
- dell'Intesa n.146 del 27 novembre 2014, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo e le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, prevista dall'articolo 3, comma 4, del D.P.C.M. del 24 luglio 2014” la quale, tra l'altro, stabilisce:
 - art. 9, comma 3, che la Casa Rifugio “deve assicurare alloggio e beni primari per la vita quotidiana alle donne che subiscono violenza e ai loro figli”
 - all'art. 11, comma 4, che la Casa Rifugio “deve fornire adeguati servizi educativi e di sostegno scolastico nei confronti dei figli minori delle donne che subiscono violenza”;
- della L.R. Friuli Venezia Giulia 16/08/2000 n. 17 “Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà e successive ss.mm.ii.e dei relativi Regolamenti attuativi;
- della L.R. Friuli Venezia Giulia 06/08/2021 n.12 “Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori” e successive ss.mm.ii e dei relativi Regolamenti attuativi.

disciplina e determina i criteri di accesso, le modalità di gestione e di erogazione dei contributi economici a favore delle donne e dei loro figli minori in carico al Progetto Zero Tolerance del Comune di Udine comprendente il Centro antiviolenza (CAV) e l'accoglienza nell'ambito delle Case Rifugio (CR).

2. Gli interventi economici oggetto del presente Regolamento si configurano in modo autonomo rispetto ai contributi di assistenza economica disciplinati con Deliberazione giunta n. 439/2008, in quanto presuppongono una presa in carico da parte del Centro Antiviolenza e, se necessario dell'Accoglienza in Casa Rifugio, e non necessariamente una presa in carico da parte del competente Servizio Sociale il quale, in ogni caso, può intervenire nella predisposizione e attuazione del progetto personalizzato per l'uscita dalla violenza ed è chiamato a predisporre la relazione sociale attestante lo stato di bisogno da allegare obbligatoriamente alla richiesta di contributo di cui al successivo art. 3 (punti A3 e B1).

3. Gli interventi oggetto del presente Regolamento sono cumulabili con quelli previsti da altre normative comunitarie, statali o regionali, se non diversamente stabilito dalle stesse, nel rispetto delle procedure e delle modalità previste dalle norme medesime.

Articolo 2 - Finalità

1. Gli interventi di sostegno economico oggetto del presente Regolamento sono finalizzati a:

- assicurare alle donne che incontrano l'ostacolo della violenza, nelle sue diverse forme, il diritto a un sostegno temporaneo nel pieno rispetto della riservatezza e dell'anonimato, riconoscendo che ogni tipo e ogni grado di violenza sessuale, psicologica, fisica ed economica contro le donne costituisce un attacco all'invulnerabilità della persona e alla sua libertà secondo i principi sanciti dalla Costituzione, dall'Unione Europea e dalle leggi nazionali e regionali vigenti in materia;
- favorire il percorso volto a riacquistare fiducia nelle proprie capacità, stima di sé e autonomia sociale ed economica;
- permettere, ai figli minori, di fruire di un adeguato sostegno educativo e scolastico.

Articolo 3 – Campi di intervento

1. I contributi oggetto del presente Regolamento sono inerenti a:

A. Contributi a favore delle donne accolte in Case rifugio che ricomprendono:

1. Contributi previsti dall'Intesa Stato-Regioni del 27.11.2014 finalizzati a:
 - garantire i “beni primari per la vita quotidiana”: risorse finanziarie erogate a favore delle donne e degli eventuali figli minori, in accoglienza all'interno delle Case Rifugio per il sostegno delle spese per l'acquisto di beni di prima necessità, tra i quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: acquisto vestiti, generi alimentari, trasporti, spese mediche e specialistiche, materiali di consumo.
 2. Contributi previsti dall'Intesa Stato-Regioni del 27.11.2014, dalla L.R. 12/2021 e dai relativi Regolamenti attuativi e finalizzati a:
 - garantire “adeguati servizi educativi e di sostegno scolastico” ai figli minori delle donne ospiti di casa rifugio, tra i quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: posti nido, pasti scolastici, servizi di centro vacanza, babysitter, attività didattiche e ludiche anche extrascolastiche, materiale per la didattica.
 3. Contributi per “*potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli* (all'art. 5 della Legge 15 ottobre 2013, n. 119) finalizzati a:
 - favorire il supporto delle donne ospiti in Casa Rifugio nell'avvio o nella prosecuzione di un percorso di uscita dalla violenza e di autonomia, attraverso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: l'autonomia economica e la mobilità individuale, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, la mobilità geografica, l'inserimento sociale, l'autonomia abitativa, l'eventuale accoglienza in altre strutture residenziali con finalità di recupero psico-sociale.
2. L'erogazione dei contributi di cui ai punti A1 e A2 non presuppongono una valutazione delle condizioni economiche della beneficiaria.
 3. L'erogazione dei contributi di cui al punto A3 presuppone una valutazione dello stato di bisogno della beneficiaria effettuata dal competente Servizio Sociale.

B) Contributi a favore delle donne in carico al Centro Antiviolenza che ricomprendono:

1. Contributi previsti dall'art. 5 della legge 119/2013 volti a *“potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli”* finalizzati a:
 - favorire il supporto nell'avvio o prosecuzione di un percorso di uscita dalla violenza e di autonomia, (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: l'autonomia economica e la mobilità individuale, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, la mobilità geografica, l'inserimento sociale, l'autonomia abitativa).
 - al sostegno materiale delle donne impegnate in percorsi di uscita dalla violenza, in carico al centro antiviolenza e impossibilitate temporaneamente ad accedere a misure di sostegno economico pubblico.
 - Sostenere interventi a favore dei figli minori di donne in carico al centro antiviolenza quali posti nido, pasti scolastici e servizi di centro vacanze, babysitter, attività didattiche e ludiche anche extrascolastiche, materiale per la didattica, anche a distanza (PC, stampante, scanner, rete internet/wi-fi)

4. L'erogazione dei contributi di cui al punto B1 presuppone una valutazione dello stato di bisogno della beneficiaria effettuata dal competente Servizio Sociale.

Articolo 4 – Destinatarie

1. Sono destinatarie dei contributi economici oggetto del presente Regolamento le donne e gli eventuali figli minori in carico al Centro Antiviolenza e/o beneficiarie dell'accoglienza in Casa Rifugio facenti parte del Servizio Zero Tolerance – contro la violenza sulle donne del Comune di Udine.
2. La presa in carico delle donne da parte Centro Antiviolenza dovrà essere attestata mediante una dichiarazione, sottoscritta dalla Coordinatrice del Servizio Zero Tolerance – contro la violenza sulle donne, nella quale evidenziare l'adesione e il perseguimento degli obiettivi previsti dal progetto personalizzato.
3. Il periodo di avvio, eventuale proroga e dimissione dell'accoglienza delle donne in Casa Rifugio viene attestato mediante comunicazione, sottoscritta dalla Coordinatrice del Servizio Zero Tolerance – contro la violenza sulle donne da inviarsi al Servizio comunale di riferimento.

Articolo 5 – Modalità di presentazione della domanda di contributo

1. Per l'accesso agli interventi economici previsti dal presente Regolamento, da attivarsi in una logica di sussidiarietà in relazione alle altre risorse attivabili e offerte dal sistema integrato dei servizi, è richiesta la presentazione al Comune di Udine della seguente documentazione e il possesso da parte della richiedente dei requisiti previsti all'art. 4:

Contributi a favore delle donne accolte in Case rifugio (art. 3 – punti A1 e A2):

- Domanda sottoscritta dall'interessata corredata dalla copia di un documento d'identità in corso di validità (per le cittadine extra comunitarie alla domanda va allegato il permesso di soggiorno o la ricevuta di richiesta dello stesso);
- Relazione sottoscritta dalla Coordinatrice del Servizio Zero Tolerance – contro la violenza sulle donne finalizzata ad evidenziare il percorso intrapreso verso l'autonomia e l'uscita consapevole dalla violenza.

Contributi a favore delle donne accolte in Case rifugio (art. 3 – punto A3):

- Domanda sottoscritta dall'interessata corredata dalla copia di un documento d'identità in corso di validità; (per le cittadine extra comunitarie alla domanda va allegato il permesso di soggiorno o la ricevuta di richiesta dello stesso);
- Relazione sottoscritta dalla Coordinatrice del Servizio Zero Tolerance – contro la violenza sulle donne finalizzata ad evidenziare il percorso intrapreso verso l'autonomia e l'uscita consapevole dalla violenza;
- Relazione sociale predisposta dal competente Servizio sociale finalizzata ad attestare una condizione di stato di bisogno.
- Documentazione contabile relativa alla spesa sostenuta o da sostenere (es. preventivi, quietanza di pagamento, ricevute, ecc.)

Contributi a favore delle donne in carico al Centro Antiviolenza (art. 3 – punto B1):

- Domanda sottoscritta dall'interessata corredata dalla copia di un documento d'identità in corso di validità;
- Relazione sottoscritta dalla Coordinatrice del Servizio Zero Tolerance – contro la violenza sulle donne finalizzata ad evidenziare il percorso intrapreso verso l'autonomia e l'uscita consapevole dalla violenza;
- Relazione sociale predisposta dal competente Servizio sociale finalizzata ad attestare una condizione di stato di bisogno.
- Documentazione contabile relativa alla spesa sostenuta o da sostenere (es. preventivi, quietanza di pagamento, ricevute, ecc.)

Articolo 6 – Istruttoria e termini del procedimento

1. Il contributi relativi al presente Regolamento sono disciplinati ai sensi della Legge 241/90.
2. La concessione dei contributi, da erogarsi entro 30 giorni dalla data del ricevimento della documentazione integrativa di cui all'art. 5 (relazione del Servizio Zero Terance, relazione sociale del Servizio Sociale competente – se necessaria - documentazione contabile – se necessaria -), è disposta con provvedimento dirigenziale con il quale verrà dato atto delle risultanze dell'istruttoria, dell'ammontare del contributo, e delle modalità di erogazione dello stesso in base al progetto personalizzato della beneficiaria.

Articolo 7 – Entità del contributo

1. L'entità di ogni singolo contributo previsto all'art. 5 verrà determinato entro il 31 gennaio di ogni anno con apposita deliberazione della Giunta comunale.

Articolo 8 – Cause di esclusione

1. Costituisce motivo di esclusione dall'accesso agli interventi di cui al presente Regolamento:
 - Il mancato possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 4;
 - Il mancato possesso dell'attestazione di presa in carico da parte del Centro Antiviolenza di cui al comma 2 dell'art. 4.
 - Il mancato possesso della dichiarazione attestante l'accoglimento in Casa Rifugio di cui al comma 3 dell'art. 4.

Articolo 9 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio comunale.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DI BENEDETTO ENRICA

*CODICE FISCALE: ******

DATA FIRMA: 14/12/2022 11:22:03